

Milano lì, 29 novembre 2010

OGGETTO: segnalazione

Protocollo: 045/2010

RACCOMANDATA A/R

Spett.

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza Verdi, 6/A
00198 ROMA

Spett. AGCM,

ai sensi dell'art. 12 della L. 287/1990 e succ. mod. AssoCounseling, Associazione Professionale di Categoria, nella persona del suo Segretario Generale, Dr. Tommaso Valleri

PREMESSO

- che l'associazione ha tra i suoi compiti statutari la tutela dell'attività professionale svolta dai counselor professionisti che operano in Italia nonché quella di promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counselor (cfr. art. 3 dello Statuto di AssoCounseling) (allegato 3);

- che ad oggi la professione di counselor è una così detta professione non regolamentata, non esistendo nè un albo nè un ordine nè un collegio nè un ruolo di riferimento, nè tanto meno la dichiarazione dei requisiti minimi necessari per esercitarla da parte dello Stato attraverso una Legge (sia essa di regolamentazione o di ordinamento);

- che proprio in ragione di questa *vacatio legis* la nostra associazione (così come molte altre in Italia) ha ritenuto opportuno mettere in atto tutte quelle procedure a garanzia dell'operato dei propri iscritti nei confronti dei loro potenziali utenti, quali: codice deontologico, assicurazione per responsabilità professionale, obbligo di aggiornamento permanente, etc. (allegato 4);

- che in data 14 gennaio 2010 l'Ordine degli psicologi del Piemonte ha pubblicato sul proprio sito internet una news (tuttora visibile) in cui invita enti pubblici ed aziende in genere ad astenersi dall'utilizzo della figura professionale del counselor (allegato 1);

- che in data 21 gennaio 2010 l'Ordine degli psicologi del Piemonte ha inviato la news di cui sopra tramite posta ordinaria ad alcuni enti pubblici del Piemonte quali ospedali, ASL, etc. (allegato 5);

- che ad oggi un Tribunale della Repubblica non ha mai stabilito che l'attività di counseling rappresenti esercizio abusivo della professione di psicologo;

TUTTO CIO' PREMESSO

si espone quanto segue:

In data 21 gennaio 2010 l'Ordine degli psicologi del Piemonte, a firma del suo presidente *pro tempore*, invia una comunicazione scritta ai Direttori Generali della ASL, delle ASO e degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali della Regione Piemonte riguardante la figura del counselor e l'intervento di counseling (allegato 5).

Tale comunicazione viene anticipata in data 14 gennaio 2010 sul sito web istituzionale dell'Ordine degli psicologi del Piemonte (allegato 1) attraverso la forma della *news* (cfr. il link: <http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/news.php?id=148>).

In tale comunicazione si utilizzano ad arte alcune informazioni veritiere unitamente ad affermazioni totalmente prive di fondamento per arrivare al seguente corollario: gli enti destinatari non dovrebbero affidare incarichi ai counselor poiché questi, svolgendo di fatto consulenza psicologica, si troverebbero in una condizione di abuso professionale rispetto all'articolo 1 della Legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo).

Non solo: gli enti che affidassero incarichi a counselor sarebbero chiamati a rispondere nelle sedi competenti di eventuali danni causati dai counselor stessi (cfr. allegato 1).

Alla base di tutto vi sono due tesi di fondo espresse dall'Ordine, entrambe assai lontane dalla realtà e totalmente prive di qualsivoglia riscontro:

1) il termine anglosassane *counseling* sarebbe – secondo l'Ordine – la traduzione della locuzione italiana *consulenza psicologica* e dunque il *counselor* sarebbe il *consulente di psicologia*;

2) qualsiasi intervento rivolto a soggetti in difficoltà rientrerebbe solo ed esclusivamente nell'ambito psicologico – poiché l'Ordine in maniera del tutto arbitraria lo considera *sostegno psicologico tout-court* (cfr. allegato 1) – e pertanto potrebbe essere svolto solo da uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi.

Infatti l'Ordine del Piemonte scrive: "*La figura del "consulente di psicologia", o "counsellor" che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, Né in altre leggi dello Stato*" (cfr. allegato 1).

L'informazione è parzialmente veritiera: da una parte infatti è vero che il counselor non trova riconoscimento nella Legge 56/89 (che è la Legge di Ordinamento della professione di psicologo) nè in altre Leggi dello Stato (infatti il counseling non è una professione ordinata); dall'altra si ritiene di poter tradurre il termine "counselor" come "consulente di psicologia", traduzione del tutto arbitraria e priva di fondamento legislativo, giuridico, scientifico e culturale.

Ed infatti l'Ordine conclude la propria missiva scrivendo: "Per tutte le ragioni sin qui illustrate, quindi, l'Ordine scrivente invita gli Enti/Aziende in indirizzo a ad astenersi dall'affidare a figure professionali diverse dallo psicologo abilitato ed iscritto all'Albo lo svolgimento di incarichi che, per oggetto e strumenti utilizzati, siano riconducibili nell'ambito delle competenze riservate dalla L. 56/1989 agli psicologi".

Il messaggio, considerate le premesse fallaci e capziose, deve quindi ritenersi ingannevole, poiché tende a far passare un giusto concetto – seppur ovvio e tautologico – ovvero che le attività di competenza esclusiva dello psicologo devono essere affidate solo a psicologi iscritti all'Ordine degli psicologi, riconducendolo però ad una professione – quella di counselor – che non ha tra le sue prerogative quella di erogare prestazioni riservate *ex lege* alla professione di psicologo. Il tutto giocando sull'equivoco – artatamente creato e, lo ribadiamo, privo di alcun riscontro – che il termine *counselor* vada tradotto con *consulente di psicologia*.

Tralasciando il fatto che nella lingua anglosassone in genere (e questo vale sia per l'inglese britannico che per quello statunitense) il termine italiano *consulenza* si traduce con *consulting* (e non *counseling*), l'intervento di counseling si colloca nell'ambito degli interventi di aiuto rivolti alla persona che ha l'esigenza di essere affiancata da un professionista competente in un momento particolarmente delicato della propria vita (convivere con una malattia, perdere il lavoro, prendere una decisione importante, affrontare un evento, elaborare un lutto, una separazione, etc.).

Tale intervento non opera mai nè in contrapposizione nè in sostituzione dell'intervento psicologico, ma semmai – laddove ve ne sia la necessità – sinergicamente con esso.

L'intervento di counseling muove dalla semplice constatazione che le difficoltà che si possono incontrare nella propria vita sono parte integrante della vita stessa e che, soprattutto, riguardano individui normali, ove per normale si intende un individuo che non sia affetto da un psicopatologia.

Non è dunque un intervento che intende porsi l'obiettivo di curare alcunché, ma semplicemente di accompagnare – in maniera professionale – il soggetto verso il prendere la decisione più adatta alla propria situazione personale (lavorativa, familiare, scolastica, sociale, etc.).

Riscontri a quanto su esposto possono essere trovati in un qualsunque libro o manuale di counseling edito in Italia o all'estero – libri che spesso sono scritti proprio da psicologi – piuttosto che dalle definizioni di counseling date da importanti organismi nazionali ed internazionali, compresa l'Organizzazione Mondiale della Sanità (cfr. allegato 6).

L'intervento di counseling è stato inserito il 18 maggio del 2000 dal CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – nella "folta schiera" delle così dette professioni non regolamentate, ovvero quelle prive di un Ordine professionale di riferimento piuttosto che di una Legge di regolamentazione, al pari di altri professionisti quali: informatici, bibliotecari, traduttori, interpreti, grafologi, enologi, etc. (cfr. CNEL, *IV° rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate*, Roma, 18 maggio 2000, pp. 190, 194, 195, 206, 207).

Proprio per sopperire alla mancanza di una norma di riferimento che regolamenta la professione sono nate nel corso del tempo alcune associazioni professionali – tra cui quella che rappresento – con lo scopo di stabilire degli standard professionali e formativi a tutela dei consumatori e dei professionisti che esercitano il counseling.

La maggior parte di queste associazioni fa parte del CoLAP (Cordinamento delle Libere Associazioni Professionali), che da molti anni si sta battendo per portare all'attenzione del Parlamento una riforma delle professioni che consenta l'attivazione del così detto percorso duale: ordini professionali da una parte, associazioni professionali di categoria dall'altra (cfr. CoLAP, *Manifesto. Principi della riforma delle libere professioni*, Roma, 28 giugno 2001).

Con estrema fatica la professione di counselor sta trovando i propri spazi di collocamento all'interno della società civile tanto che, proprio negli ultimi anni, anche molti enti pubblici (quegli stessi enti a cui si rivolge la lettera dell'Ordine degli psicologi del Piemonte) si stanno avvalendo di questa figura professionale, e non certo in sostituzione di quella dello psicologo.

Già dal 2009 l'ISTAT ha previsto, all'interno della classificazione ATECO, il codice dell'attività economica relativo all'erogazione della prestazione di counseling (codice 88.99.00) non prevedendo che l'attribuzione della stesso fosse soggetta all'essere psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi (all. 7).

Già da molti anni le compagnie di assicurazione specializzate nel ramo responsabilità professionale e civile accordano tali garanzie per l'attività di counseling non prevedendo che i soggetti contraenti e/o assicurati siano psicologi. Anzi, la maggior parte di queste compagnie si basa su convenzioni stipulate direttamente con le associazioni di categoria come la nostra, riconoscendo dunque la specificità dell'intervento di counseling.

Già da molti anni alcune Università italiane propongono master di I e II livello in counseling rivolgendoli a qualunque tipologia di laureato, e non solo al laureato in psicologia, nè tanto meno allo psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi (cfr., ad esempio, il *Master in counseling e formazione relazionale* della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena, o il *Master in Counseling Pedagogico* dell'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", o *Il master in Counseling e Pratica Filosofica* dell'Università degli Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, o ancora il *Master in Counseling and coaching skills* dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze della Formazione).

E' giurisprudenza ormai consolidata che l'esercitare il counseling, di per sé, non configuri affatto reato ex art. 348 c.p. in relazione all'esercizio della professione di psicologo (cfr., in ordine di tempo, l'ultima sentenza conosciuta: la 609/2010, Tribunale Penale di Lucca, Giudice Bufo, dove due counselor vengono assolti – perché il fatto non sussiste – dall'accusa di esercizio abusivo della professione di psicologo).

A causa delle istanze corporative che da sempre contraddistinguono i vari Ordini regionali degli psicologi, stiamo assistendo negli ultimi anni ad una vera e propria battaglia che vede l'Ordine degli psicologi scagliarsi contro tutte quelle professioni limitrofe alla psicologia (il counseling, ma anche la mediazione familiare, la pedagogia, etc.) ree, secondo l'Ordine, di effettuare abuso di professione di psicologo solo per il fatto di prestare *servizi alla persona*.

Tali istanze si reificano attraverso continue segnalazioni alle Procure della Repubblica per esercizio abusivo della professione di psicologo a carico di counselor (segnalazioni che quasi sempre finiscono in un nulla di fatto o, se arrivano a processo, si chiudono a favore del counselor) oppure attraverso modalità di interazione con la società civile tese a screditare la professione di counselor e la figura professionale del counselor, come ad esempio la lettera dell'Ordine degli psicologi del Piemonte oggetto della presente segnalazione.

Come afferma l'Ordine nel testo della lettera è certamente vero che la professione di psicologo comprende "l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico" (ovvero l'articolo 1 della Legge 56/89), ma questo non può certo significare che l'unica strada per operare nel campo del sociale sia quella dell'intervento psicologico o che tutto sia riconducibile, come sostiene maldestramente l'Ordine, al *sostegno psicologico*.

Esistono senza ombra di dubbio molte altre modalità di intervento che basano la propria epistemologia su riferimenti culturali e metodologici diversi da quelli utilizzati dagli psicologi, come la pedagogia, l'antropologia, la filosofia, etc.

Ed esistono senza ombra di dubbio molti altri professionisti – a volte più o meno codificati – che operano in ambito sociale: i counselor, gli educatori professionali, i pedagogisti, i mediatori familiari, operatori dei centri per l'impiego, insegnanti, gli operatori sociali di strada, etc.

L'ascolto e l'utilizzo della parola sono strumenti propri, in maniera del tutto trasversale, a molte professioni. E non certo possono essere assoggettati ad essere riserva di Legge della professione di psicologo quando le loro finalità sono evidentemente diverse.

La lettera inviata dall'Ordine degli psicologi del Piemonte dimostra quindi con tutta evidenza che lo scopo della stessa non sia quello di informare (cosa che rientrerebbe a pieno titolo nel ruolo istituzionale dell'Ordine degli psicologi), ma quello di dissuadere gli enti destinatari della stessa dall'affidare collaborazioni a counselor professionisti.

Sulla base di quanto premesso e sulla scorta di quanto esposto, AssoCounseling

SEGNALA ALL'AUTORITA'

a) violazione delle regole della concorrenza: il counseling non è una professione regolamentata e chiunque la può esercitare, dunque anche lo psicologo; in tal senso l'invio di una lettera indirizzata a tutti gli enti pubblici di una Regione italiana appare essere un vero e proprio atto intimidatorio – specialmente in relazione al fatto che la stessa contiene informazioni artefatte e comunque non veritiere, e specialmente in relazione al fatto che la stessa contiene il richiamo a possibili ripercussioni di carattere penale nei confronti dell'ente che dovesse operare con i counselor – teso a screditare tutti coloro che esercitano il counseling non essendo psicologi e dunque a ritagliarsi spazi di mercato utilizzando metodi sleali poiché orientati a far credere al destinatario – potenziale committente del counselor – che l'attività di counselor possa essere esercitata solo dallo psicologo iscritto all'Ordine;

b) abuso di posizione dominante: sfruttando il proprio peso istituzionale derivante dall'essere, da parte dell'Ordine, un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Salute rispetto ad una professione, il counseling, priva di analoga rappresentanza, si impedisce di fatto la libera concorrenza all'interno degli enti pubblici per le attività che sono di pertinenza della figura professionale del counselor;

c) pubblicità ingannevole: facendo leva sulla falsa affermazione e dunque sull'equivoco che il termine "counseling" sia la traduzione della locuzione italiana "consulenza psicologica" o che il termine "counselor" sia da tradursi con "consulente di psicologia", si cerca di convincere l'ente destinatario della lettera che i soli interventi di counseling possibili siano quelli erogati dallo psicologo.

Sulla scorta di tali segnalazioni si


CHIEDE

che l'Autorità, valutati gli elementi comunque in Suo possesso e quelli portati a Sua conoscenza dall'esponente proceda ad effettuare l'attività istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni.

Restando a disposizione per qualunque ulteriore informazione o richiesta di integrazione alla presente, si porgono i nostri migliori saluti.

Con ossequio

Per AssoCounseling



Dr. Tommaso Valleri

Segretario Generale

Allegati alla presente:

- testo della news pubblicata dall'Ordine degli psicologi del Piemonte, visibile comunque tuttora a questo indirizzo web: <http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/news.php?id=148> (allegato 1)
- copia della lettera inviata da AssoCounseling agli Enti piemontesi in risposta a quella dell'Ordine (allegato 2)
- Statuto di AssoCounseling (allegato 3)
- Codice Deontologico di AssoCounseling (allegato 4)
- copia della lettera inviata dall'Ordine degli psicologi del Piemonte in data 21 gennaio 2010 (allegato 5)
- alcune definizioni di counseling date da importanti organismi internazionali (allegato 6)
- classificazione ATECO dal sito dell'ISTAT sull'attività di counseling (allegato 7)



Home

[Ordine](#)

[Segreteria](#)

[Tematiche Professionali](#)

[Formazione & ECM](#)

[Servizi agli Iscritti](#)

[Concorsi & Lavoro](#)

[Codice & Normative](#)

News > articolo

[Vai all'archivio](#)

14 Gennaio 2010

Counselling: la posizione dell'Ordine

Lo scrivente Ordine degli Psicologi del Piemonte ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di propri iscritti aventi ad oggetto la figura del "counsellor", sempre più spesso operante nell'ambito degli Enti ed Aziende pubbliche.

A fronte di tale situazione, l'Ordine ritiene di dover prendere formale posizione sulla questione, non solo a garanzia dei propri iscritti e della Professione stessa, ma anche, e soprattutto, a tutela di coloro che, rivolgendosi ad Amministrazioni pubbliche, fanno affidamento sulla preparazione e competenza professionale del personale messo a loro disposizione.

.La presente informativa concerne il solo "counselling" in senso stretto e proprio, mentre non riguarda, ovviamente, le attività di consulenza e di supporto, latamente intese, che fanno normalmente parte dell'esercizio di professioni riconosciute (medicina, fisioterapia, logopedia, etc...).

Come noto, la legge n. 56/1989 Definisce la professione di psicologo stabilendo che essa "comprende l'uso degli strumenti **conoscitivi** e di **intervento** per la **prevenzione**, la **diagnosi**, le attività di **abilitazione-riabilitazione** e di **sostegno in ambito psicologico** rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di **spesimentazione**, **ricerca** e **didattica** in tale ambito" (art. 1 Cit. Legge). Trattasi all'evidenza di un ambito molto ampio, che abilita lo "psicologo" ad operare efficacemente in moltissimi settori: clinico, sociale, psicologia del lavoro, benessere psico-fisico e crescita personale (crescita emotiva, cognitiva, relazionale, etc.). Ciò vale, appunto, per lo "psicologo": cioè per il soggetto che abbia conseguito l'abilitazione a svolgere la propria attività in ambito psicologico mediante l'esame di Stato e l'iscrizione all'apposito Albo professionale. Tutto ciò che rientra nell'ambito di attività sopra descritto **è, quindi, ex lege riservato** agli psicologi regolarmente abilitati ed iscritti all'Albo (in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 marzo 1998, n. 1049).

La figura del "consulente di psicologia", o "counsellor" che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, Né in altre leggi dello Stato.

L'unico dato allo stato "ufficiale" relativo a tale figura professionale si rinviene nell'elenco del CNEL sulle associazioni delle professioni cd. "Libere", cioè non regolamentate, in cui risultano iscritte 11 associazioni/società di "counselling". E' bene, tuttavia, far notare - così contrastando le dichiarazioni inventiere sovente diffuse al riguardo nei messaggi pubblicitari, nelle locandine, su pagine Web, etc. - Che si tratta non di "riconoscimento" in senso proprio, ma di semplice "presa d'atto", da parte del CNEL, dell'esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione.

Ciò si evince dal V rapporto CNEL di monitoraggio sulle professioni regolamentate, in cui si afferma chiaramente che "sia la Banca dati che l'Elenco qui contenuti esprimono unicamente un intento conoscitivo", portando "a conoscenza di chi sia interessato la parte emersa del mondo delle professioni



[Albo](#)



[Contatti](#)



[Mappa](#)



[Cerca](#)

[Area riservata](#)

[FaQ](#)

[Privacy](#)

[Consulenza legale](#)

[Consulenza fiscale](#)

[Facilitazioni agli iscritti](#)



[Login](#)

[Help](#)

[Avvisi](#)

[In evidenza](#)

[Materiali Forma Mentis](#)

[Pagamento Quota 2010](#)

[Progetto Dedalo](#)

[Aggiornamenti](#)

[Ultimi 15 giorni](#)

[Ultimi 30 giorni](#)

non regolamentate, per quello che il CNEL è riuscito a evidenziare" (v. Rapporto cit., Pag. 6).

D'altro canto, in base al Regolamento per l'iscrizione approvato dallo stesso CNEL, la registrazione nel suddetto elenco è esclusivamente subordinata alla verifica, svolta sulla base dello Statuto e di ogni altra documentazione idonea, che l'Associazione richiedente descriva le "prestazioni professionali ritenute fondamentali, in quanto caratterizzanti la professione, rese dagli associati". Oltre all'accertamento degli altri specifici requisiti di cui all'art. 2 Del citato regolamento (quali, tra gli altri, l'esistenza di un ordinamento interno a base democratica, l'assenza di fini di lucro, la tutela degli utenti del servizio reso, etc.), Il CNEL si limita, quindi, semplicemente a richiedere e prendere atto, mediante registrazione, dell'oggetto "fondamentale" della professione svolta dagli iscritti all'Associazione, come individuato e descritto dall'Associazione medesima.

Nessun altro tipo di verifica è condotta dal CNEL ai detti fini; né vengono condotti accertamenti in punto legittimità o meno dell'esercizio, da parte degli iscritti all'Associazione richiedente, della professione descritta.

E' evidente, pertanto, che la mera iscrizione di Società ed Associazioni varie di "counseling" nell'ambito dell'elenco CNEL non comporta ex se che il cd. Counsellor sia figura legittimamente abilitata alla prestazione di tutti i servizi professionali per i quali si propone e per i quali viene sempre più sovente richiesto nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni.

Occorrerà, quindi, di volta in volta verificare se lo specifico servizio che si intende affidare al counsellor rientri o meno nell'ambito di competenza "regolamentato" - e "riservato" - della professione di psicologo, e ciò tenendo conto sia del tipo di incarico che in concreto si va ad affidare, sia degli strumenti di indagine e delle tecniche di intervento che si renderanno necessari ai fini dell'espletamento del medesimo.

Al riguardo, sulla base delle segnalazioni pervenute (principalmente afferenti l'impiego di tale figura professionale in ospedali, scuole, aziende sanitarie, consultori, etc.), Questo Ordine ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellors rientrano nell'area del "sostegno psicologico", senz'altro riconducibile all'ambito delle competenze riservate agli psicologi ex art. 1 L. 56/1989. D'altro canto, ove così non fosse, non si capirebbe perché in molte strutture pubbliche venga richiesto agli psicologi di fare da "tutor" agli aspiranti tirocinanti counsellors.

Da tali considerazioni discendono importanti conseguenze per i diversi soggetti coinvolti nel quadro sopra delineato:

- in primo luogo, i "counselors" che dovessero esercitare attività ed utilizzare strumenti di indagine ex lege riservati agli psicologi abilitati ed iscritti all'albo incorrerebbero in responsabilità penale ex art. 348 C.P. Per il reato di esercizio abusivo della professione (v. Sul punto Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 22274; Tribunale di Milano, sez. IX, 11 giugno 2009; sulla "riserva" in favore degli psicologi, v. TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 marzo 1998, n. 1049);
- Dal canto loro, gli psicologi che dovessero insegnare a counsellors "l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo" incorrerebbero nella violazione dell'art. 21 Del Codice deontologico degli psicologi italiani;
- infine, le strutture/enti, pubblici e non, che dovessero affidare a "counselors" incarichi che, per il loro oggetto e/o gli strumenti di indagine utilizzati, dovessero rientrare nell'ambito delle competenze riservate agli psicologi abilitati e dal cui espletamento derivassero danni di qualsivoglia tipo per l'utenza, sarebbero chiamati a risponderne nelle competenti sedi, civili e se del caso anche penali, sotto il profilo dell'affidamento a personale privo delle necessarie competenze professionali.

Per tutte le ragioni sin qui illustrate, quindi, l'Ordine scrivente invita gli Enti/Aziende in indirizzo a ad astenersi dall'affidare a figure professionali diverse dallo psicologo abilitato ed iscritto all'Albo lo svolgimento di incarichi che, per oggetto e strumenti utilizzati, siano riconducibili nell'ambito delle competenze riservate dalla L. 56/1989 Agli psicologi.

Per le stesse ragioni, invita altresì gli Enti/Aziende predetti ad astenersi dall'imporre agli psicologi, loro dipendenti e/o collaboratori, lo svolgimento della funzione di "tutor" in favore degli aspiranti counsellors.

IL PRESIDENTE

Dr. Paolo BARCUCCI

Posizione dell'Ordine - Consiglio Regionale del Piemonte

Ordine | Segreteria | Tematiche Professionali | Formazione | Servizi agli Iscritti | Concorsi&Lavoro | Codice&Normativa

Milano lì, 1 marzo 2010

OGGETTO: figura professionale del counselor

Protocollo: 008/2010

A tutti gli Enti
piemontesi
in indirizzo
LORO SEDI

e p.c. Ordine degli psicologi del Piemonte
Via S. Quintino, 44-46
10121 Torino

Gentile Responsabile,

AssoCounseling è un'associazione professionale di categoria che ha, tra i suoi obiettivi, la specifica tutela della figura professionale del counselor (ex art. 3, Statuto dell'associazione).

Facciamo seguito alla comunicazione inviataVi lo scorso 21 gennaio dall'Ordine degli psicologi della Regione Piemonte, a firma del suo presidente pro tempore, Paolo Barcucci, poiché riteniamo che la stessa meriti delle precisazioni.

Ad oggi il counseling non è in Italia una professione regolamentata, non esiste cioè né un Ordine né un Albo di riferimento istituiti da una Legge.

Proprio per sopperire a questa *vacatio legis*, la nostra associazione ha provveduto a definire le competenze di questa figura professionale, che peraltro sono strutturate in molti paesi del mondo fin dalla prima metà del '900.

E' stato definito un *iter* formativo in accordo con i criteri espressi dall'Associazione Europea di Counseling. Tale *iter* prevede una formazione teorico-pratica, un percorso di crescita personale del futuro operatore, una costante supervisione didattica a cui si aggiunge un tirocinio professionalizzante non inferiore alle 150 ore. L'*iter* minimo è pari a 3 anni, per un monte ore non inferiore alle 450.

La tutela del potenziale fruitore dell'intervento di counseling è uno degli obiettivi primari della nostra associazione. Il professionista che intende essere accreditato da AssoCounseling è tenuto al rispetto di rigide norme, in accordo con i principi espressi dalla Comunità Europea negli ultimi 15 anni attraverso l'emanazione di varie Direttive rivolte agli Stati membri, in accordo con le linee guida delle associazioni dei consumatori, in accordo con il D.Lgs. 206/2007 (ad oggi l'unica norma che riguarda il riassetto delle professioni non ordinarie in relazione al recepimento della Direttiva comunitaria 2005/36).

In particolare, ad una verifica *ex ante* (verifica del percorso formativo e necessità di superare un esame di valutazione delle competenze professionali acquisite effettuato da una Commissione indipendente della stessa associazione) seguono continue verifiche *in itinere*. Il Certificato di Competenza Professionale in Counseling rilasciato dalla nostra associazione è soggetto ad una verifica ogni 3 anni. Il professionista, oltre al rispetto del Codice Deontologico, si impegna ad effettuare un aggiornamento permanente ed una continua supervisione professionale, a cui si aggiunge l'obbligo di stipulare una precisa assicurazione per responsabilità professionale oltre a mettere in atto tutta una serie di meccanismi di garanzia per l'utenza come, ad esempio, l'obbligo di acquisire il consenso informato rispetto al proprio intervento.

Ci risulta che per coloro che sono iscritti all'Ordine degli psicologi ed esercitano la libera professione, non è previsto alcun obbligo di aggiornamento né tanto meno di verifica del mantenimento delle competenze acquisite. Così come non è previsto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per responsabilità professionale la quale è lasciata alla libera iniziativa dell'iscritto.

Tutto ciò premesso, ci teniamo a sottolineare di come l'intervento di counseling non si sovrapponga minimamente all'intervento dello psicologo (indipendentemente dal fatto che questo sia regolato ex art. 1, L. 56/89), poiché le sue finalità e i suoi obiettivi sono profondamente diversi.

Non si può dunque che concordare con l'Ordine quando ricorda le competenze proprie allo psicologo così come definite dalla Legge di ordinamento. Ed è proprio a partire da tali competenze che possiamo affermare di come, le competenze del counselor, non siano affatto analoghe.

Un counselor professionista non si occupa di né di diagnosi né di sostegno psicologico, né tanto meno di abilitazione o riabilitazione in campo psicologico. Si occupa di accompagnare il proprio cliente durante un percorso di crescita, attraverso un ascolto attento ed una partecipazione continua, poiché la vita spesso mette a dura prova la capacità di tenuta dell'essere umano, rispetto a problematiche niente affatto riconducibili alla presenza di una patologia a carico della psiche: la perdita del lavoro, l'inserimento in un nuovo contesto scolastico, l'affrontare una malattia, una separazione, il passaggio ad un nuovo ciclo di vita, la marginalità sociale, piuttosto che il semplice affrontare un momento di difficoltà.

L'intervento di counseling si basa sul presupposto che sia possibile esplorare tali situazioni di disagio senza necessariamente dover utilizzare metodiche e strumenti propri alla psicologia, attraverso la ricerca di una strategia di uscita messa in atto a partire dalle risorse presenti nel cliente stesso.

Non è un caso se in Italia la figura del counselor è già ampiamente presente ed operativa in contesti pubblici: aziende ospedaliere, scuole, carceri, centri per l'impiego, sportelli d'ascolto attivati dai Comuni. O presso il privato sociale: case-famiglia, cooperative, comunità, enti di volontariato.

La lettera dell'Ordine, espressa in tali termini, ci pare ambigua almeno per due ragioni.

Prima di tutto perché cerca di far passare il messaggio che l'operare nell'ambito sociale e del disagio sia una prerogativa esclusiva degli psicologi, e per di più affidata loro da una Legge.


Secondariamente perché è tesa a screditare la serietà della figura professionale del counselor in quanto non dotata di una Legge che la regolamenta.

Ci preme infine sottolineare di come uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi non sia affatto addestrato ad erogare una prestazione di counseling, poiché la stessa – non essendo affatto consulenza psicologica – richiede una prassi metodologica e di intervento che non si apprende certamente all'interno delle facoltà di psicologia.

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, e con la presente Vi porgiamo i nostri migliori saluti.


Per AssoCounseling

Dr. Tommaso Valleri
Amministratore ad interim



Per AssoCounseling

Avv. Lucia Fani
Amministratore ad interim



STATUTO

Articolo 1
(denominazione)

1. È costituita senza scopo di lucro una libera associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale tra counselor professionisti denominata AssoCounseling, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2
(sede)

1. L'associazione ha sede nazionale in Milano, via della Moscova n° 47/A.

2. L'associazione inoltre, su delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, può istituire sedi: secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede nazionale.

Articolo 3
(scopo)

1. L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a. Definire l'attività professionale di counseling.
- b. Definire gli standard formativi per i singoli counselor.
- c. Tutelare la specifica attività svolta dai counselor professionisti.
- d. Accreditare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma.
- e. Accreditare specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma.
- f. Realizzare la costituzione di un registro di professionisti riconosciuto a livello nazionale.
- g. Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei soci.
- h. Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo.
- i. Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
- l. Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
- m. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del counseling, sia italiani che internazionali.
- n. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
- o. Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione del counseling professionale.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

- p. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- q. Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
- r. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counseling anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.
- s. Rappresentare a livello italiano il counseling professionale all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.

Articolo 4
(durata)

- 1. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5
(entrate e uscite)

- 1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a. Quote associative annue.
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
 - c. Contributi straordinari dei soci.
 - d. Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività di counseling professionale.
 - e. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
 - f. Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.
 - g. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
 - h. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- 2. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 marzo dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
- 3. Le uscite dell'associazione sono costituite da:
 - a. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
 - b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell'associazione.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

4. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6
(soci)

1. In attesa del riordino legislativo delle professioni, con particolare riferimento alla riforma delle professioni intellettuali, nonché in relazione al recepimento delle direttive comunitarie in materia da parte delle istituzioni italiane, possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali o abbiano conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto all'attività professionale – il counseling – oggetto di questa associazione, nonché abbiano superato l'esame di valutazione professionale promosso dall'associazione stessa. In particolare i soci dell'associazione si distinguono in:

- a. Soci professionisti (definiti anche Professional Counselor).
- b. Soci certificati (definiti anche Professional Certified Counselor).
- c. Soci supervisor (definiti anche Supervisor Counselor).

2. I soci professionisti sono coloro i quali, in possesso di idonea formazione – così come definita dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – chiedono di sostenere e superano l'esame di valutazione professionale finalizzato all'iscrizione al registro dell'associazione.

3. I soci certificati sono coloro i quali, già soci professionisti, vengono riconfermati tali al compimento del primo triennio dalla prima iscrizione, ed alla scadenza di ogni successivo triennio, in base ai requisiti richiesti dal presente statuto e dai regolamenti interni dell'associazione.

4. I soci supervisor sono coloro i quali, già soci certificati, possono dimostrare uno specifico percorso formativo – così come definito dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – volto ad acquisire idonea capacità e competenza per espletare il ruolo di supervisore.

5. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Articolo 7
(doveri dei soci)

1. I soci sono obbligati:

- a. All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente statuto.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

- b. All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.
- c. All'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente.
- d. Al pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale.
- e. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 8
(elettorato attivo e passivo)

- 1. L'elettorato attivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno un anno ed in regola con i versamenti delle quote sociali, godono di diritto di voto in assemblea anche ai fini dell'elezione degli organi sociali.
- 2. L'elettorato passivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno tre anni ed in regola con i versamenti delle quote sociali, possono essere eletti a cariche sociali, nazionali e non.
- 3. Per poter essere eletti alle cariche sociali è inoltre necessario che – fermo restando i requisiti di cui al comma precedente – i soci non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.

Articolo 9
(perdita della qualifica di socio)

- 1. La qualifica di socio può venire meno:
 - a. In caso di dimissioni volontarie.
 - b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
 - c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
 - d. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale su proposta del Collegio dei Proviviri. Sono considerate cause di esclusione, a titolo esemplificativo: indisciplina o violazione delle norme dettate nel presente statuto, indisciplina o violazione delle norme del codice deontologico, indegnità documentata ed accertata dal Collegio dei Proviviri.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

Articolo 10
(organi nazionali)

1. Sono organi nazionali dell'associazione:

- a. L'Assemblea Nazionale.
- b. Il Consiglio di Presidenza Nazionale.
- c. Il Presidente.
- d. Il Tesoriere.
- e. Il Segretario Generale.
- f. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- g. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Sono organi nazionali dell'associazione con soli poteri consultivi:

- a. Le Commissioni.
- b. I Responsabili regionali.

Articolo 11
(assemblea nazionale)

1. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

2. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione postale (lettera semplice) o comunicazione elettronica (eMail) indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto. Ogni socio è titolare di un voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

5. L'Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7. L'Assemblea Nazionale delibera con voto palese. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto Verbale.

Articolo 12 **(competenze dell'assemblea nazionale)**

1. All'Assemblea Nazionale spettano le seguenti prerogative:

- a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.
- b. Eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale.
- c. Fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, le quote di iscrizione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti.
- d. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza Nazionale e dal Collegio dei Probiviri.
- e. Deliberare sulle modifiche dello Statuto.
- f. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di presidenza Nazionale o dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 **(consiglio di presidenza nazionale)**

1. L'associazione è diretta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.

2. Possono eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto, nonché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3 del presente statuto.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale i Rappresentanti Legali e/o i Direttori degli enti e degli organismi formativi di cui all'articolo 3, punto d del presente statuto.

5. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale durano in carica 4 (quattro anni) e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati.

6. Il Consiglio di Presidenza Nazionale elegge al proprio interno, se non già nominati dall'Assemblea:

- a. il Presidente
- b. il Vicepresidente
- c. il Tesoriere
- d. il Segretario Generale

Articolo 14 **(competenze del consiglio di presidenza nazionale)**

1. Al Consiglio di Presidenza Nazionale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto è riservato – per Legge e per statuto – all'Assemblea Nazionale dei soci.

2. In particolare il Consiglio di Presidenza Nazionale:

- a. è l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi.
- b. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.
- c. Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.
- d. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- e. è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione.

Articolo 15 **(modalità di convocazione e svolgimento del consiglio di presidenza nazionale)**

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due)

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o telefax o per posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

4. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario in apposito registro.

Articolo 16

(membri particolari del consiglio di presidenza nazionale e rappresentanza legale)

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza Nazionale è il Presidente dell'associazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

5. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio di Presidenza Nazionale ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

6. Il Segretario Generale, su incarico del Consiglio di Presidenza Nazionale, cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'associazione.

Articolo 17

(collegio nazionale dei revisori dei conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.
3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2 e comma 3, del presente Statuto.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti anche soggetti esterni all'associazione purché iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, e fermo restando i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3 del presente statuto.
5. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro anni) e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati.
6. Il Collegio, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente – se non nominato dall'Assemblea Nazionale – ed il Segretario.

Articolo 18
(collegio nazionale dei probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.
2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto (elettorato passivo).
3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2 e comma 3 del presente Statuto (elettorato attivo).
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica secondo equità.
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente – se non nominato dall'Assemblea Nazionale – ed il Segretario.
6. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i Soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

Articolo 19
(procedimento disciplinare)

1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina i procedimenti disciplinari e prevede sanzioni graduali.

Articolo 20
(incompatibilità)

1. Non sussistono incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

Articolo 21
(scioglimento)

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque). L'Assemblea delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 3 del presente statuto.

Articolo 22
(disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Articolo 23
(rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

Articolo 24

(norma transitoria: diritto di voto)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, fino al Primo Gennaio 2011 (duemilaundici) hanno diritto di voto tutti i soci che risultino iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 25

(norma transitoria: nomine)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, fino al Primo Gennaio 2011 (duemilaundici) possono candidarsi alle cariche elettive tutti i soci che risultino iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 26

(norma transitoria: iscrizione all'associazione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto, fino al 31 Dicembre 2011 (duemilaundici) sono ammessi all'associazione senza necessità di sostenere un esame valutativo, tutti quei soci che alla data di richiesta dell'iscrizione risultino iscritti ad una analoga associazione professionale che preveda:

- a) L'obbligo di far sostenere al socio un esame valutativo prima di concedere lo status di socio professionista.
- b) L'obbligo di aggiornamento permanente.
- c) L'obbligo di rispetto di un codice deontologico con la previsione di sanzioni graduate commisurate alla violazione compiuta.

ASSOCOUNSELING			STATUTO D02		
DATA EMISSIONE	08/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0

PREMESSA

L'Associazione Professionale di Categoria AssoCounseling adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di counselor.

Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di AssoCounseling si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad AssoCounseling ed il rilascio del Certificato di Competenza Professionale in Counseling.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

PRINCIPI GENERALI

Primo

Il presente codice contiene principi e regole che il counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling – di seguito indicato con il termine counselor – deve osservare nell'esercizio della professione.

Il counselor si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

Secondo

Le competenze del counselor sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di AssoCounseling.

Il counselor rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano.

Il counselor riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.

Terzo

Il counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia.

Quarto

AssoCounseling riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

Approvato dall'Assemblea dei soci il 13/03/2010

CODICE DEONTOLOGICO DEI COUNSELOR DI ASSOCOUNSELING

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad AssoCounseling.
2. Il counselor è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2

(inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 del regolamento R08 (procedimento disciplinare) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di AssoCounseling. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.
3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad AssoCounseling si cancella dall'Associazione.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

CAPO 2 – DOVERI DELL'ISCRITTO AD ASSOCOUNSELING

Art. 3

(decoro e dignità)

1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull' autonomia.

Art. 4

(competenza professionale)

1. Il counselor opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. Il counselor riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il counselor non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
4. Il counselor mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal Regolamento Interno.

Art. 5

(rispetto del cliente)

1. Il counselor si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.
2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

Art. 6

(diffusione dei principi deontologici)

1. Il counselor, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.

Art. 7

(attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente)

1. Il counselor si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 8

(libertà di scelta)

1. Il counselor rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Il counselor, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali.

Art. 9

(riservatezza)

1. Il counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il counselor è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.
4. Il counselor in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa.

Art. 10

(compenso)

1. Il counselor comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 11

(limiti)

1. Il counselor riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
2. Qualora rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello di counseling, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

Art. 12
(consenso informato)

1. Il counselor nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.

Art. 13
(prestazioni professionali rivolte a minori)

1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. Il counselor è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art. 14
(segreto professionale)

1. Il counselor è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.
2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.
3. Il counselor deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.
4. Nelle attività di counseling di gruppo il counselor, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 15
(segreto professionale con clienti minorenni)

1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il counselor dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

3. Il counselor che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 16

(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte del counselor è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il counselor metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
3. In tale sede il counselor riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 17

(commistioni tra ruolo professionale e vita privata)

1. Il counselor evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.
2. Il counselor non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.
3. Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

Art. 18

(interruzione del rapporto professionale)

1. Il counselor valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. Il counselor interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.
3. Il counselor può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

Art. 19

(consegna della documentazione)

1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il counselor è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 20

(attività di ricerca)

1. Il counselor, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato.
2. Il counselor garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.
3. Qualora la ricerca coinvolga minori il counselor acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.

Art. 21

(prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 22

(rispetto reciproco)

1. Il counselor ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. Il counselor si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI

Art. 23

(libertà ed autonomia)

1. Il counselor che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

Art. 24

(committente diverso dal destinatario)

1. Il counselor, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento.
2. Il counselor, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico.

Art. 25

(pubblicità)

1. Il counselor si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
2. Il counselor non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
3. Il counselor non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Art. 26

(società tra professionisti)

1. Il counselor che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1

CAPO 6 –ATTUAZIONE

Art. 27

(attuazione del codice)

1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.

Il presente codice deontologico è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 13 marzo 2010.

ASSOCOUNSELING			CODICE DEONTOLOGICO D03		
DATA EMISSIONE	22/09/2009	DATA REVISIONE	13/03/2010	INDICE REVISIONE	REV. 1



ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Consiglio Regionale del Piemonte

Via S. Quintino, 44-46 - 10121 TORINO

Tel. 011/53.76.86 - 53.88.33 Fax 011/53.76.92

E-mail: segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it

Sito: www.ordinepsicologi.piemonte.it

C.F. 97553160017

Lo scrivente Ordine degli Psicologi del Piemonte ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di propri iscritti aventi ad oggetto la figura del "counsellor", sempre più spesso operante nell'ambito degli Enti ed Aziende pubbliche.

A fronte di tale situazione, l'Ordine ritiene di dover prendere formale posizione sulla questione, non solo a garanzia dei propri iscritti e della Professione stessa, ma anche, e soprattutto, a tutela di coloro che, rivolgendosi ad Amministrazioni pubbliche, fanno affidamento sulla preparazione e competenza professionale del personale messo a loro disposizione.

La presente informativa concerne il solo "counselling" in senso stretto e proprio, mentre non riguarda, ovviamente, le attività di consulenza e di supporto, latamente intese, che fanno normalmente parte dell'esercizio di professioni riconosciute (medicina, fisioterapia, logopedia, etc...).

Come noto, la legge n. 56/1989 definisce la professione di psicologo stabilendo che essa "comprende l'uso degli **strumenti conoscitivi** e di **intervento** per la **prevenzione**, la **diagnosi**, le attività di **abilitazione-riabilitazione** e di **sostegno in ambito psicologico** rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di **sperimentazione**, **ricerca e didattica** in tale ambito" (art. 1 cit. legge).

Trattasi all'evidenza di un ambito molto ampio, che abilita lo "psicologo" ad operare efficacemente in moltissimi settori: clinico, sociale, psicologia del lavoro, benessere psico-fisico e crescita personale (crescita emotiva, cognitiva, relazionale, etc.).

Ciò vale, appunto, per lo "psicologo": cioè per il soggetto che abbia conseguito l'abilitazione a svolgere la propria attività in ambito psicologico mediante l'esame di Stato e l'iscrizione all'apposito Albo professionale.

Tutto ciò che rientra nell'ambito di attività sopra descritto è, **quindi, ex lege riservato** agli psicologi regolarmente abilitati ed iscritti all'Albo (in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 marzo 1998, n. 1049).

La figura del "consulente di psicologia", o "counsellor" che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge n. 56/1989, né in altre leggi dello Stato.

L'unico dato allo stato "ufficiale" relativo a tale figura professionale si rinviene nell'elenco del CNEL sulle associazioni delle professioni cd. "libere", cioè non regolamentate, in cui risultano iscritte 11 associazioni/società di "counselling". E' bene, tuttavia, far notare - così contrastando le dichiarazioni inveritiere sovente diffuse al riguardo nei messaggi pubblicitari, nelle locandine, sulle pagine Web, etc. - che si tratta non di "riconoscimento" in senso proprio, ma di semplice "presa d'atto", da parte del CNEL, dell'esistenza di soggetti giuridici che dichiarano di svolgere una certa professione.

Ciò si evince dal V rapporto CNEL di monitoraggio sulle professioni regolamentate, in cui si afferma chiaramente che "sia la Banca dati che l'Elenco qui contenuti esprimono unicamente un intento conoscitivo", portando "a conoscenza di chi sia interessato la parte emersa del mondo delle professioni non regolamentate, per quello che il CNEL è riuscito a evidenziare" (v. Rapporto cit., pag. 6).

D'altro canto, in base al Regolamento per l'iscrizione approvato dallo stesso CNEL, la registrazione nel suddetto elenco è esclusivamente subordinata alla verifica, svolta sulla base dello Statuto e di ogni altra documentazione idonea, che l'Associazione richiedente descriva le "prestazioni professionali ritenute fondamentali, in quanto caratterizzanti la professione, rese dagli associati". Oltre all'accertamento degli altri specifici requisiti di cui all'art. 2 del citato regolamento (quali, tra gli altri, l'esistenza di un ordinamento interno a base democratica, l'assenza di fini di lucro, la tutela degli utenti del servizio reso, etc.), il CNEL si limita, quindi, semplicemente a richiedere e prendere atto, mediante registrazione, dell'oggetto "fondamentale" della professione svolta dagli iscritti all'Associazione, come individuato e descritto dall'Associazione medesima.

Nessun altro tipo di verifica è condotta dal CNEL ai detti fini; né vengono condotti accertamenti in punto legittimità o meno dell'esercizio, da parte degli iscritti all'Associazione richiedente, della professione descritta.

E' evidente, pertanto, che la mera iscrizione di Società ed Associazioni varie di "counseling" nell'ambito dell'elenco CNEL non comporta ex se che il cd. counsellor sia figura legittimamente abilitata alla prestazione di tutti i servizi professionali per i quali si propone e per i quali viene sempre più sovente richiesto nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni.

Occorrerà, quindi, di volta in volta verificare se lo specifico servizio che si intende affidare al counsellor rientri o meno nell'ambito di competenza "regolamentato" - e "riservato" - della professione di psicologo, e ciò tenendo conto sia del tipo di incarico che in concreto si va ad affidare, sia degli strumenti di indagine e delle tecniche di intervento che si renderanno necessari ai fini dell'espletamento del medesimo.

Al riguardo, sulla base delle segnalazioni pervenute (principalmente afferenti l'impiego di tale figura professionale in ospedali, scuole, aziende sanitarie, consultori, etc.), questo Ordine ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellors rientrano nell'area del "sostegno psicologico", senz'altro riconducibile all'ambito delle competenze riservate agli psicologi ex art. 1 L. 56/1989.

D'altro canto, ove così non fosse, non si capirebbe perché in molte strutture pubbliche venga richiesto agli psicologi di fare da "tutor" agli aspiranti tirocinanti counsellors.

Da tali considerazioni discendono importanti conseguenze per i diversi soggetti coinvolti nel quadro sopra delineato:

- in primo luogo, i "counsellors" che dovessero esercitare attività ed utilizzare strumenti di indagine ex lege riservati agli psicologi abilitati ed iscritti all'albo Incurrerebbero in responsabilità penale ex art. 348 c.p. per il reato di esercizio abusivo della professione (v. sul punto Cass. Pen. Sez. VI, 5 giugno 2006, n. 22274; Tribunale di Milano, sez. IX, 11 giugno 2009; sulla "riserva" in favore degli psicologi, v. TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 marzo 1998, n. 1049);

- dal canto loro, gli psicologi che dovessero insegnare a counsellors "l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo" incorrerebbero nella violazione dell'art. 21 del Codice deontologico degli psicologi italiani;

- infine, le strutture/enti, pubblici e non, che dovessero affidare a "counsellors" incarichi che, per il loro oggetto e/o gli strumenti di indagine utilizzati, dovessero rientrare nell'ambito delle competenze riservate agli psicologi abilitati e dal cui espletamento derivassero danni di qualsivoglia tipo per l'utenza, sarebbero chiamati a risponderne nelle competenti sedi, civili e se del caso anche penali, sotto il profilo dell'affidamento a personale privo delle necessarie competenze professionali.

Per tutte le ragioni sin qui illustrate, quindi, l'Ordine scrivente invita gli Enti/Aziende in indirizzo a ad astenersi dall'affidare a figure professionali diverse dallo psicologo abilitato ed iscritto all'Albo lo svolgimento di incarichi che, per oggetto e strumenti utilizzati, siano riconducibili nell'ambito delle competenze riservate dalla L. 56/1989 agli psicologi.

Per le stesse ragioni, invita altresì gli Enti/Aziende predetti ad astenersi dall'imporre agli psicologi, loro dipendenti e/o collaboratori, lo svolgimento della funzione di "tutor" in favore degli aspiranti counsellors.

IL PRESIDENTE
Dr. Paolo BARCUCCI

ALCUNE DEFINIZIONI DI COUNSELING

Riportiamo qui di seguito alcune delle definizioni più note a livello internazionale dell'intervento di counseling. In questa sede abbiamo preferito tralasciare le definizioni date dalle associazioni di categoria italiane che comunque sono tutte reperibili sui rispettivi siti internet.

Il counseling è un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a prendere decisioni; esso coinvolge un "cliente" ed un "counselor". Il primo è un soggetto che sente il bisogno di essere aiutato, il secondo è una persona esperta, imparziale, non legata al cliente, formata all'ascolto, al supporto e alla guida.

(definizione di counseling dell'OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, 1989)

Counselling takes place when a counsellor sees a client in a private and confidential setting to explore a difficulty the client is having, distress they may be experiencing or perhaps their dissatisfaction with life, or loss of a sense of direction and purpose. It is always at the request of the client as no one can properly be 'sent' for counselling. By listening attentively and patiently the counsellor can begin to perceive the difficulties from the client's point of view and can help them to see things more clearly, possibly from a different perspective. Counselling is a way of enabling choice or change or of reducing confusion. It does not involve giving advice or directing a client to take a particular course of action. Counsellors do not judge or exploit their clients in any way.

(definizione di counseling della BAC – British Association of Counseling, 1990)

Il counseling è un processo interattivo tra uno (o più) counselor e uno (o più) clienti - individui, famiglie, gruppi o istituzioni -, che affronta in una modalità olistica temi sociali, culturali, economici e/o emozionali. Il counseling può occuparsi di affrontare e risolvere problemi specifici, favorire un processo decisionale, aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare lo sviluppo, promuovere e accrescere la conoscenza e la consapevolezza di sé e permettere di elaborare emozioni, pensieri, percezioni, oltre che conflitti interni ed esterni. L'obiettivo globale è quello di offrire ai clienti l'opportunità di lavorare, con modalità da loro stessi definite, per condurre una vita più soddisfacente e ricca di risorse, sia come individui sia come membri della società più vasta.

(definizione di counseling dell'EAC – European Association for Counseling, 1995)

Il counseling è un'attività di competenza relazionale che utilizza mezzi comunicazionali per agevolare l'autoconoscenza di se stessi attraverso la consapevolezza e lo sviluppo ottimale delle risorse personali, per migliorare il proprio stile di vita in maniera più soddisfacente e creativo.

(definizione di counseling in: Colin Feltham, *Dizionario di counseling*, Roma, Sovera, 2008.)



Codifica automatica dell'attività economica

[indagini:
questionari e
informazioni](#)

[metodi e
software](#)

[Linee guida](#)
[Software](#)
[Destagionalizzazione](#)
[Indici a catena](#)
[Pubblicazioni](#)

[definizioni e
classificazioni](#)

[qualità delle
indagini](#)

L'Istat mette a disposizione un software che consente di attribuire un **codice Ateco 2007 a sei cifre** ad una descrizione sintetica della propria attività economica (max 200 battute).

Il sistema è configurato in modo da fornire un massimo di sette descrizioni contenute nel dizionario, corrispondenti al testo digitato. E' necessario scegliere la descrizione ritenuta più vicina alla propria attività e confermarla: questo secondo passaggio fornirà il codice a 6 cifre e il relativo titolo ufficiale della classificazione.

Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività economica.

[per informazioni](#)

email ateco07@istat.it

Suggerimenti per la ricerca

ricerca

counseling

Risultato della ricerca di "COUNSELING" secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

■ **88.99.00**

Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.

Nota-

- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza

- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti

- attività finalizzate all'adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e donne

- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e familiari

- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso l'allestimento di strutture di rifugio temporanee

- accertamento del diritto al ricevimento di aiuti, sotto forma di sussidi per l'affitto o di buoni per generi alimentari

- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente svantaggiati

- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad opere di assistenza sociale



Se il risultato non è soddisfacente esegui una **nuova ricerca**.

[Popolazione - Famiglia e società](#) - [Istruzione e lavoro](#) - [Salute e welfare](#) - [Giustizia e sicurezza](#) - [Prezzi](#) - [Industria e servizi](#) - [Commercio estero](#) - [Conti economici](#) - [PA e istituzioni private](#) - [Agricoltura e zootecnia](#) - [Ambiente e territorio](#)

[webinfo](#)

[disclaimer](#) - [copyright](#) - [privacy](#)

Istat - Istituto nazionale di statistica

Via Cesare Balbo 16 00184 - Roma tel. +39 06 46731